

Nota di commento CISL

Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”

PREMESSA

Il cosiddetto “decreto agosto” si colloca in continuità con l’approccio emergenziale dei decreti precedenti, caratterizzati da una valenza congiunturale, che a fasi successive ha agito prevalentemente attraverso proroghe, rinnovi e potenziamenti di provvedimenti già assunti. Le misure contenute in questo Decreto, il cui costo è di circa 25 miliardi di Euro, sono pertanto l’ennesima misura “tampono” per frenare, rallentare, posticipare l’appuntamento con la realtà che non potrà tuttavia né essere elusa, né evitata ancora a lungo.

Quindi, la logica che ispira anche quest’ultimo decreto non è volta al rilancio attraverso il cambio di paradigma, come la CISL invoca da tempo e che anche in questi giorni continua a sollecitare, chiedendo al Governo investimenti e un tavolo di confronto con le parti sociali.

Rileviamo, inoltre, che la complessità delle norme rende ancora più evidente la necessità d’inaugurare una stagione di semplificazione, sempre annunciata dai Governi che nel tempo si sono susseguiti, così come si conferma la necessità di evitare la dispersione delle risorse in troppe misure che ne limitano così il potenziale.

I 115 articoli possono essere raggruppati, di massima, in quattro macro-aree così sintetizzabili:

- 1) lavoro,
- 2) impresa,
- 3) settori produttivi in difficoltà,
- 4) pubblica Amministrazione.

Il provvedimento del Governo, così come quelli già varati in precedenza, affronta una situazione di caduta del PIL e dei principali aggregati economici senza precedenti, con forti ricadute occupazionali, che ha già falciato in Europa circa il 50% dei posti di lavoro recuperati negli ultimi 7 anni dall’ultima grande recessione e che gli ultimi dati previsionali delle istituzioni Internazionali, della UE e di Eurostat confermano addirittura in peggioramento per gravità, profondità e ampiezza.

Il Decreto agosto è pertanto necessario e prezioso ma, tuttavia, più che parziale.

Se non sarà accompagnato da una manovra straordinaria, come occorre che sia la prossima Legge di bilancio, da anticiparsi e fondare su un nuovo patto sociale, che guardi al futuro prossimo ed a quello di medio periodo in ottica strategica e riformatrice, non risolverà i nodi di fondo preesistenti alla crisi

sanitaria, che la stessa ha reso ulteriormente evidenti, drammaticamente acuti e in progressiva stratificazione.

L'Italia non è un motore che ha necessità di un tagliando, ma di una riprogettazione complessiva, strutturale e integrata per rifondare i presupposti della competitività, generare lavoro di qualità, garantire la sostenibilità sociale, l'inclusione e una maggiore equità.

Ecco perché risulta totalmente incomprensibile la discussione sulla reiterazione o meno del blocco dei licenziamenti, che facendo parte di un pacchetto di misure, ha lo scopo di mantenere aperte le imprese e in vita i posti di lavoro, al fine di poter agganciare la ripresa necessaria.

Meglio sarebbe che queste energie fossero incanalate costruttivamente in un confronto con le parti sociali sui temi della crescita, per impiegare efficacemente le ingenti risorse messe a disposizione dall'Europa. Alla fine degli interventi emergenziali, senza la messa in cantiere di un progetto con queste caratteristiche, non ci sarà neppure una possibile linea di galleggiamento, sulla quale attestarci senza grandi ambizioni come avveniva in precedenza, ma solo un aumento considerevole del debito e del deficit, che diventerebbero presto insostenibili, oltre alla contrazione del sistema produttivo con conseguenze drammatiche sull'occupazione e sui consumi; le une ad alimentare le altre, generando una regressione sociale dagli esiti imprevedibili.

Qualche breve esempio aiuta a comprendere il quadro:

- il blocco dei licenziamenti è indiscutibile, ma se non si esce velocemente dalla recessione e non s'imprime slancio alla produttività la sua conclusione presenterà un conto sociale drammatico da tanti punti di vista, a partire da quello occupazionale!
- l'abbattimento temporaneo del costo del lavoro è corretto, ma se non sappiamo generare una ripresa apprezzabile e stabile fondandola su provvedimenti certi, significativi e stabili, le imprese non investiranno innescando così un circuito negativo sia per la domanda, sia per l'offerta con pesanti ricadute sui consumi e conseguentemente sull'occupazione. Continuerà così ad allargarsi il solco delle differenze e gli effetti si scaricheranno in modo più violento sulle categorie maggiormente fragili a partire dai giovani, dalle donne, dai non autosufficienti e dalle comunità del mezzogiorno. Nel medio periodo è il sistema Italia nel suo insieme che inizierebbe una discesa dalle conseguenze economiche, sociali, ma anche democratiche difficilmente sostenibili.

Questo circuito negativo, che a fasi alterne per intensità ci accompagna dall'inizio degli anni 90, deve essere spezzato e non sarà certo la politica dei bonus a dare questa spinta.

Non è quindi il sintomo che dobbiamo curare, ma la genesi del problema.

E non servono inutili battaglie di posizione o di bandiera, perché lo sforzo riformatore necessario ha bisogno di una collaborazione "costituente", che sappia riprogettare il paese su basi solidaristiche mettendo al centro il lavoro, attraverso un nuovo patto sociale.

L'Europa ha fatto la propria parte, e il grande sforzo compiuto è la premessa per un'evoluzione ulteriore, nella direzione sempre auspicata dalla CISL, di una comunità Europea "compiuta" e solidale.

Adesso è l'Italia che deve dimostrare di essere all'altezza per finalizzare al meglio le enormi risorse disponibili, che richiedono una "visione di futuro per il paese" e la sua puntuale traduzione in progetti e riforme concrete, per altro ben delineate dalle proposte dettagliate e articolate presentate dalla CISL.

È questa l'ottica obiettiva con la quale ci accostiamo alla valutazione del "decreto agosto" e alla sua importanza, ma evidente parzialità, nella convinzione che il tempo a disposizione per varare il cantiere delle riforme necessarie sia oramai agli sgoccioli.

Passiamo ora all'esame del decreto più in dettaglio utilizzando l'approccio settoriale, trattandosi di temi le cui implicazioni riguardano molti ambiti e che, per questa ragione, potranno essere ripresi più volte ed essere oggetto di valutazione da diversi punti di vista.

LAVORO

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa in deroga (Art.1)

Sono concesse 18 settimane di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale covid (così come già definite nel DL Cura Italia, modificato dal DL Rilancio), utilizzabili tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Le 18 settimane sono suddivise in due pacchetti da 9, con la condizione che le settimane del secondo pacchetto, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il primo pacchetto, decorso il periodo autorizzato.

I periodi precedentemente richiesti ai sensi del DL Cura Italia e del DL Rilancio, collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane e dunque sono, di fatto, persi.

Mentre le prime 9 settimane sono concesse senza condizioni, per il secondo pacchetto di 9 settimane è dovuto un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, che il datore di lavoro autocertifica al momento della domanda, pari a:

- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento
- nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

In mancanza di autocertificazione del dato relativo al fatturato, si applica l'aliquota del 18%. L'Inps e l'Agenzia delle Entrate effettueranno le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di fatturato.

Sono confermati termini e regole per la presentazione delle domande, che devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del nuovo decreto legge.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dal provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto se tale ultima data è posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Viene anche introdotto uno slittamento dei termini relativi alla cassa covid di cui ai decreti legge precedenti:

- sia i termini per l'invio delle domande che quelli per l'invio dei dati che consentono il pagamento da parte dell'Inps, in scadenza entro il 31 luglio sono differiti al 31 agosto 2020
- sia i termini per l'invio delle domande che quelli per l'invio dei dati che consentono il pagamento da parte dell'Inps, che si collocano tra il 1 e il 31 agosto sono differiti al 30 settembre 2020.

Viene confermato il ruolo dei Fondi di solidarietà di cui all' art 27 del dlgs 14 settembre 2015 n 148 (artigianato e somministrazione) per l'erogazione delle ulteriori 18 settimane di assegno ordinario, con una dotazione finanziaria di 1.600 milioni da trasferire ai due Fondi con decreti interministeriali sulla base del fabbisogno documentato. Inoltre viene portata da 1.100 a 1.600 milioni la precedente dotazione di risorse per consentire di ultimare il pagamento delle prime 18 settimane di assegno ordinario di cui ai precedenti decreti legge.

I datori di lavoro del settore agricolo possono utilizzare la Cisoa con causale covid per una durata massima di ulteriori 50 giornate, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020. La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi precedentemente richiesti ai sensi del DL Cura Italia e del DL Rilancio, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle nuove 50 giornate e dunque sono, di fatto, persi.

Lo stanziamento di risorse per finanziare le nuove 18 settimane di trattamenti è pari a 8,2 miliardi euro per l'anno 2020. Inoltre verranno utilizzate le risorse residue relative ai trattamenti dei decreti precedenti (DL Cura Italia e DL Rilancio), risultanti in seguito a rendicontazione Inps sulla base dell'effettivo "tiraggio".

Commento

Il nuovo periodo di 18 settimane, come da noi richiesto, consentirà alla maggioranza delle aziende di coprire di fatto l'intero anno. E' evidente che laddove il ricorso agli ammortizzatori covid sia iniziato nei primissimi giorni dell'emergenza, ci potranno essere periodi di buco che i datori di lavoro dovranno poter coprire con strumenti ordinari.

Solo per il secondo pacchetto di settimane si prevede un contributo a carico del datore di lavoro che non abbia avuto riduzione di fatturato o la abbia avuta inferiore al 20%, con una soluzione preferibile alle prime ipotesi, da noi bocciate, in cui si voleva escludere alcune aziende o settori.

Purtroppo si continua a mettere una data di scadenza piuttosto vicina per l'utilizzo (31.12.2020) e a condizionare il secondo pacchetto di nove settimane al fatto che sia già stato interamente autorizzato il primo pacchetto di nove settimane. La Cisl, durante il confronto con il Governo, aveva chiesto di eliminare tale meccanismo, nonché di "spalmare" le 18 settimane su un periodo più lungo per non rischiare, come già accaduto nei mesi scorsi, di incentivare i datori di lavoro a chiedere settimane di cig al di sopra dell'effettivo bisogno, e di conseguenza di aumentare la spesa anziché ridurla. Il riferimento, rispetto ai precedenti decreti, ai periodi "autorizzati" anziché ai periodi "fruiti", potrebbe attenuare, benché solo parzialmente, tale effetto distorsivo. Si tratta, inoltre, di meccanismi che creano un sovraccarico di lavoro sull'Inps (oltre che su aziende e consulenti) e, di conseguenza, producono ritardi nelle autorizzazioni e nelle erogazioni.

I periodi dei decreti precedenti, se successivi al 12 luglio, si perdono, penalizzando chi ha iniziato ad usare la cig più tardi e ne ha dunque usata meno.

E' previsto uno specifico stanziamento di risorse per i due fondi dei lavoratori artigiani e somministrati al fine di erogare l'assegno ordinario per le nuove 18 settimane, nonché una integrazione di risorse che consente di liquidare le domande pregresse di assegno covid fino al mese di giugno (si veda l'art.16), i suddetti Fondi non vengono tuttavia reintegrati di quanto anticipato utilizzando proprie disponibilità finanziarie, derivanti dalla contribuzione delle aziende iscritte. Inoltre non è presente uno stanziamento per gli altri fondi di solidarietà settoriale, cosa su cui chiederemo una verifica.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 3)

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le nuove 18 settimane di trattamenti covid e che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai decreti precedenti (DL Cura Italia e DL Rilancio) è riconosciuto uno sgravio contributivo per quattro mesi da utilizzare entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nei limiti di 8060 euro annui riparametrati su base mensile. Lo sgravio può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale di cui ai decreti precedenti, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Per i datori di lavoro che beneficino dello sgravio, la violazione del divieto di licenziamento (valido per tutti i datori di lavoro, come stabilito dal successivo art. 14), comporta la revoca del beneficio concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

Commento

Si tratta di un incentivo che dovrebbe incoraggiare le aziende a non proseguire con la cassa integrazione, facendo rientrare in attività i lavoratori.

Fondo Nuove Competenze (Art.4)

Per quanto riguarda il Fondo Nuove Competenze, introdotto dall'art. 88 c.1 del DL 34/20 convertito dalla legge 77/20, la nuova formulazione estende le finalità dei contratti collettivi aziendali o territoriali, includendo quella di favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Inoltre viene incrementato il finanziamento di ulteriori 200 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021 portando la dotazione totale a 730 milioni nel biennio 2020/2021.

Commento

È positivo il giudizio riguardo al maggior finanziamento del Fondo Nuove competenze. Importante, altresì, l'ampliamento delle finalità alla ricollocazione dei lavoratori, anche rispetto alla possibilità di integrare le risorse direttamente a disposizione con quelle del FSE.

Resta però fondamentale un chiarimento rispetto alle destinazioni di intervento del Fondo, ai destinatari ed ai beneficiari, alla operatività ed al governo dello strumento, auspicabilmente nella sfera di competenza del Consiglio di Vigilanza di Anpal.

Resta altresì da chiarire la possibile partecipazione dei Fondi Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 388/2000 e del Fondo Formatemp alla realizzazione degli interventi finanziabili dal Fondo Nuove Competenze, non essendo a tutt'oggi precisati criteri e modalità di applicazione della misura né di utilizzo delle risorse.

Più in generale, sulle politiche attive segnaliamo la non riconferma della sospensione della 'condizionalità', che valutiamo positivamente. Ma, ovviamente sono interventi insufficienti se non si riprende immediatamente il percorso di rafforzamento del sistema dei servizi per l'impiego e degli strumenti preposti, a partire dal ripristino immediato dell'Assegno di Ricollocazione per i percettori di Naspi, prevedendo finalmente l'obbligatorietà dello strumento stesso, senza dover attendere la ripresa della discussione sull'eventuale riforma degli ammortizzatori sociali.

Naspi e Dis-Coll (Art.5)

Le prestazioni di Naspi e Dis-Coll il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. Anche i trattamenti di Naspi e DisColl che già hanno usufruito della precedente proroga (quelli che erano scaduti tra l'1 marzo e il 30 aprile), sono prorogati di ulteriori due mesi. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Commento

Positiva la proroga che però, va ricordato, riguarda spesso importi molto bassi a causa della progressiva riduzione del 3% degli importi a partire dal quarto mese di fruizione.

Abbiamo chiesto che la proroga non si limiti alle indennità in scadenza entro giugno, ma riguardi anche le indennità in scadenza nel mese di luglio.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6).

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto uno sgravio contributivo per un periodo massimo di sei mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato su base mensile.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Lo sgravio spetta anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Commento

Positivo avere esteso a tutte le categorie di lavoratori gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, che fino ad ora erano in vigore solo per i giovani. Se, da una parte, in questa fase non vanno ostacolate le assunzioni a termine, dall'altra è necessario far costare di meno le assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di un mix di norme che dovrebbe massimizzare il contenuto occupazionale di una auspicata fase di ripresa, che ovviamente avrà bisogno di altre misure in termini di investimenti e sviluppo.

Esonero dal versamento dei contributi per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (Art.7)

Lo stesso sgravio contributivo è riconosciuto fino al 31 dicembre 2020 con le medesime modalità, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di trasformazione a tempo determinato si applica lo sgravio di cui sopra.

L'efficacia di tale misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Commento

La Cisl è da sempre favorevole ad incentivare le sole assunzioni a tempo indeterminato, pur senza voler ostacolare le assunzioni a termine. Nel caso specifico, trattandosi di settori particolarmente colpiti dall'emergenza covid, si può ritenere utile la misura.

Proroga o rinnovo di contratti a termine (Art.8)

Si proroga fino al 31.12.2020 la possibilità di rinnovare o prorogare in assenza di causali i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, specificando che proroga o rinnovo sono consentiti per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, e che resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi. La nuova formulazione non contiene più il

riferimento ai contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020, quindi è possibile prorogare o rinnovare anche quelli stipulati successivamente a tale data.

Viene inoltre abrogata la norma del DL Rilancio nella quale era previsto che il termine dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, fosse automaticamente prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza covid.

Commento

Il "decreto dignità" viene quindi sospeso, per la parte relativa alle causali, per il resto dell'anno in corso. Si tratta di una questione su cui abbiamo molto insistito, in considerazione del fatto che, nelle fasi di difficile uscita da una crisi, le aziende assumono soprattutto a termine, stante la situazione di incertezza. La cancellazione della condizione che i contratti esonerati fossero solo quelli in corso al 23 febbraio corrisponde ad una nostra richiesta. Chiediamo che sia sospeso anche il contributo dello 0,5% sui rinnovi.

Quanto alla proroga automatica dei contratti a termine e di apprendistato per un periodo corrispondente alla eventuale sospensione di attività, consideriamo positivamente l'abrogazione della norma, che avrebbe posto difficili questioni applicative.

Nuove indennità covid (Art. 9)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 1000 euro.

E' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 1000 euro alle seguenti categorie di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente e non titolari di pensione:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps con accredito di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del n. 18/2020, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, è erogata una indennità onnicomprensiva di 1000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta una indennità onnicomprensiva di 1000 Euro se in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito a fini fiscali e sono erogate dall'INPS, previa domanda.

Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui al DL 34/2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 (DL Rilancio).

Commento

La Cisl ha contestato che non siano state prorogate le indennità ai titolari di partita Iva iscritti all'Inps, ai titolari di rapporti di co.co.co., agli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, etc), agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori domestici, presumendo che tutti abbiano ripreso l'attività. Chiediamo una attenta verifica al fine di prorogare l'indennità per tutte le categorie, ovviamente a condizione di non avere ripreso l'attività ad una certa data.

Tra gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali non sono esplicitamente inseriti i somministrati.

E' positivo che sia stata prevista una indennità per i contratti a termine "ricorrenti" ma non formalmente qualificati come stagionali. La questione si era posta dopo che si erano verificate numerose reiezioni da parte dell'Inps perché i lavoratori, stagionali di fatto, non risultavano formalmente qualificati come tali nei moduli Uniemens.

Indennità lavoratori marittimi stagionali (Art. 10)

Ai lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'art. 17, comma 2 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856 e successive modifiche e integrazioni, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione

lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito a fini fiscali ed è erogata dall'INPS, previa domanda.

Commento

E' positivo l'inserimento di una norma che, anche su forte insistenza della Cisl, ha ricompreso tra i beneficiari di indennità i lavoratori stagionali del settore marittimo i quali, stanti alcune particolarità del rapporto di lavoro, ne erano rimasti esclusi.

Indennità collaboratori sportivi (Art. 12)

Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito a fini fiscali e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità covid.

Indennità liberi professionisti (Art.13)

Per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria già beneficiari dell'indennità di cui al decreto interministeriale Lavoro – Economia del 29 maggio 2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, è elevata all'importo di 1.000 euro.

Con riferimento ai professionisti che non abbiano già beneficiato dell'indennità, sarà possibile accedere all'indennità di maggio nel rispetto degli stessi limiti reddituali, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020.

Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (Art. 14)

Fino al 31.12.2020 restano preclusi i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Il divieto non si applicherà ai soli datori di lavoro che avranno utilizzato interamente le nuove 18 settimane di ammortizzatori sociali covid oppure a quelli che avranno utilizzato interamente lo sgravio di 4 mesi per il rientro dei lavoratori dalla cig.

Il divieto inoltre non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguenti alla messa in liquidazione

- nelle ipotesi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con riconoscimento ai lavoratori della Naspi.

Viene confermata la possibilità, per il datore di lavoro che nell'anno 2020 abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, di revocare i licenziamenti purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale con causale covid a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

Commento

Come sapete la norma, invero farraginoso, è frutto di un compromesso all'interno della maggioranza di Governo, che tuttavia viene incontro alla richiesta sindacale di prorogare il blocco dei licenziamenti fino a fine anno. Infatti, al di là dei casi di cessazione, fallimento, accordo sindacale di incentivo all'esodo, che rappresentano ragionevoli ipotesi di deroga, l'unica possibilità di licenziare scatterà solo per le imprese che abbiano interamente fruito delle nuove 18 settimane (4 mesi) o per le imprese che abbiano interamente fruito dello sgravio contributivo (di 4 mesi) per il rientro dei lavoratori dalla cig. Di fatto, se i 4 mesi di nuova cig o di sgravio contributivo partono dal 13 luglio, come consentito dalle nuove norme, la prima data utile dalla quale potranno eventualmente licenziare è il 13 novembre.

Per tutti gli altri datori, che non utilizzano né cig né sgravio contributivo, resta il blocco dei licenziamenti fino al 31.12.2020. Va sottolineato che il testo, proprio su un tema così delicato, presenta margini di ambiguità. In particolare la scadenza del 31.12.2020 per il divieto di licenziamento non è indicata esplicitamente, ma la si ricava dal fatto che fino al 31.12.2020 si può utilizzare la cig covid oppure, in alternativa, lo sgravio per far rientrare i lavoratori dalla cig: la logica è che finché i datori di lavoro possono utilizzare la cig o lo sgravio per il rientro dei lavoratori, sarà precluso il licenziamento e saranno pertanto escluse dal divieto di licenziare solo le aziende che avranno utilizzato per intero le 18 settimane di cig o i 4 mesi di sgravio contributivo.

Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Art. 16)

E' prevista una modifica all' art 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in materia di erogazione dell'assegno ordinario con causale covid da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del Dlgs 148/15 (artigiani e somministrati) che porta da 1.100 milioni a 1.600 milioni lo stanziamento per il pagamento delle prime 18 settimane di assegno ordinario di cui al DL Cura Italia e al DL Rilancio.

Commento

Lo stanziamento integrativo, da noi chiesto con insistenza, consente di liquidare le domande di assegno covid fino al mese di giugno da parte dei Fondi bilaterali degli artigiani e dei somministrati, ma non reintegra gli stessi di quanto anticipato utilizzando proprie disponibilità finanziarie, derivanti dalla contribuzione delle aziende iscritte, per erogare l'assegno stesso.

Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori con obbligo di permanenza domiciliare delle ex- zone rosse (Art. 19)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità disposto l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste per l'emergenza covid, possono presentare domanda dei trattamenti di cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga con causale "COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare". Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità fino a un massimo complessivo di 4 settimane, per le sole Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna.

Le domande sono trasmesse all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020, con allegata autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.

IMPRESA

Nota introduttiva

Diversi provvedimenti di sostegno alle imprese, come proroghe, rifinanziamento di misure già introdotte nel Cura Italia e nel DL Rilancio, nuovi crediti d'imposta e contributi a fondo perduto, sono il necessario trascinarsi di provvedimenti già adottati nel 2020, per evitare un disastroso avvistamento dell'economia nella seconda metà dell'anno, per effetto cumulativo di crisi di liquidità, riduzione di attività e fallimenti.

I provvedimenti saranno finanziati con un maggior ricorso al debito e deficit pubblico, ma dovrebbero contribuire ad un più rapido recupero del PIL perso nella prima fase dell'anno.

Nel complesso, le misure e le risorse messe in campo non conferiscono al decreto una massa critica sufficiente ad assicurare uno scatto decisivo nelle strategie anticicliche. L'insieme dei provvedimenti configura infatti un impianto tendenzialmente difensivo.

Non mancano però misure che, in nuce, indicano la via di una nuova strategia industriale incentrata su un maggiore intervento pubblico nella ricapitalizzazione di imprese e nella "governance" delle imprese in crisi.

Questi provvedimenti hanno una natura più strutturale e incisiva nel medio periodo, come gli interventi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti nel capitale d'impresa, la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il sostegno al settore "automotive" in chiave di sostenibilità ambientale.

E' Importante anche il rifinanziamento non marginale del Fondo di garanzia per l'accesso al credito per le piccole e medie imprese. Si tratta di uno strumento strategico, nel sistema italiano, per consentire alle imprese, con garanzie aggiuntive rispetto alle proprie, la liquidità necessaria per la gestione corrente e gli investimenti. L'orizzonte del provvedimento, al 2025, consente alle imprese una visione dei propri programmi di ricorso al credito bancario più libera dagli affanni dell'emergenza.

Molto importante anche la decisione di raddoppiare la quota di welfare aziendale esentasse, anche se la totale defiscalizzazione va legata e vincolata maggiormente all'esercizio contrattuale. Di seguito le misure previste più in dettaglio.

Fondo per la filiera della ristorazione (Art. 58)

E' Istituito il fondo Filiera della ristorazione per contributi a fondo perduto (600 milioni per il 2020), condizionato ad una comprovata perdita di fatturato delle imprese. Il finanziamento è rivolto agli esercizi che abbiano subito un rallentamento economico da marzo a giugno 2020 pari ad almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le imprese potranno ottenere il contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana a partire da 2.500 euro.

Contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (Art. 59)

Sono stanziati 500 milioni per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- 1) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 2) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 3) 5% per i soggetti con ricavi superiori a un milione.

Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi e non può essere superiore a 150mila euro.

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese (Art. 60)

Rifinanziate per complessivi 1,8 miliardi circa, per gli anni 2020 e 2021, le misure a sostegno delle imprese introdotte nel Cura Italia e nel DL Rilancio, tra cui il Fondo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (500 milioni), il Fondo per la Salvaguardia dei livelli occupazionali (200 milioni), il supporto alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti europei (950 milioni), il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI (50 milioni). Incentivi alle imprese per l'acquisto di nuovi macchinari ("Nuova Sabatini") alimentati con ulteriori 64 milioni. Per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative dedicati ulteriori 10 milioni, tramite l'aumento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

Aiuti alle piccole e micro imprese (Art. 62)

Si estendono anche alle piccole imprese e alle microimprese, in deroga alla disciplina europea degli aiuti di Stato, le agevolazioni creditizie, le sovvenzioni e gli anticipi da parte delle Regioni e Province autonome, riconosciuti dal Decreto Rilancio, anche per il pagamento dei salari.

Rifinanziamento del fondo di garanzia per le PMI, interventi a sostegno di imprese e occupazione nel mezzogiorno, nonché del terzo settore (Art. 64)

Rifinanziato il Fondo di garanzia per l'accesso al credito per le piccole e medie imprese. L'incremento è di 3,3 miliardi nel 2023, 2,8 miliardi nel 2024 e 1,7 miliardi nel 2025.

Proroga moratoria per PMI ex art. 56 DL 18 del 2020 (Art. 65)

Prorogate al 31 gennaio 2021 le moratorie per le scadenze dei crediti bancari per piccole e medie imprese già previste dal decreto Cura Italia al 30 settembre 2020.

Interventi di rafforzamento patrimoniale (Art. 66)

Innalzata a 1,5 miliardi la dotazione stanziabile per la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato (Cassa Depositi e Prestiti).

Rifinanziamento cashback e lotteria degli scontrini cashless (Artt 73 e 105)

Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell'ambito del piano cashback/cashless, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.

Incremento del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni - automotive (Art. 74)

Sono rifinanziati, per l'anno 2020, il fondo di sostegno introdotto nel DL Rilancio per l'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale e quello relativo alle dotazioni per i contributi-rottamazione. Lo stanziamento complessivo per il 2020 è di 500 milioni di euro, compresi 90 milioni di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Misure urgenti per il settore turistico (Art. 77)

Per le imprese del settore turistico, incluse strutture termali, tour operator, guide turistiche, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogato al 31 marzo 2021. Stanziati per la misura 339,2 milioni per il 2020 e 8,4 per il 2021.

Esenzioni dell'imposta municipale per i settori turismo e spettacolo (Art 78)

Stop alla seconda rata Imu 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, strutture per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell'IMU anche per il 2021 e il 2022. Lo stanziamento complessivo è di 291,60 milioni.

Ulteriori agevolazioni fiscali per i settori turistico e termale (Art. 79)

Individuati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d'imposta al 65% per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi.

Interventi finanziari di emergenze nel settore cultura (Art. 80)

Viene incrementato di 125 milioni il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali; sale a 335 (+90 milioni) milioni il Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo.

Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start up innovative (Art. 91)

Potenziamento di 400 milioni del fondo a carattere rotativo dedicato al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali.

Rifinanziamenti e semplificazioni per l'Editoria (Art. 96)

Rifinanziati con 31 milioni di euro gli strumenti di sostegno al settore editoria attivati nel Decreto Rilancio.

Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art. 112)

Raddoppia da 258,3 euro a 516,46 Euro la quota di welfare aziendale esentasse per il periodo d'imposta 2020. Lo stanziamento complessivo è di 13,3 milioni di Euro.

Commento

Sulla scia di questi interventi, si dovrebbe costruire un nucleo efficiente di politiche economiche strutturali per i prossimi anni, basato su una maggior qualità ed efficacia degli strumenti d'intervento di cui la sfera istituzionale pubblica dispone, sia di Agenzie, sia legislativi, sia di valorizzazione e sinergie delle imprese controllate dallo Stato.

Il punto più attuale rimane comunque quello di attraversare la fase temporale che ci separa dall'accesso alle risorse europee (fra il 2021 e 2023) in condizioni di emergenza socialmente accettabili e gestibili.

Più in generale, per l'ultima parte dell'anno in corso e nell'orizzonte del triennio 2021-2023, c'è da riflettere anche su una strategia di mobilitazione rapida di risorse interne, disponibili nella massa ingente di risparmio inutilizzato. Ciò attraverso emissioni di titoli di stato destinati alla ricostruzione e generazione di PIL, come troppo timidamente si è iniziato a fare nei mesi scorsi.

L'operazione è resa necessaria anche per integrare le risorse europee, necessarie anche se non sufficienti a recuperare, nel prossimo triennio, i livelli di caduta dei volumi di lavoro e dell'occupazione nel 2020.

REGIONI ED ENTI LOCALI, PREVIDENZA, FISCO, TERZO SETTORE, SALUTE, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MEZZOGIORNO

REGIONI ED ENTI LOCALI

Nota introduttiva: vengono di seguito analizzate e commentate, nell'ambito delle disposizioni relative agli Enti Locali, quelle riguardanti gli aspetti di carattere finanziario e fiscale.

Per quanto concerne gli aspetti relativi a trasporti, infrastrutture ed ambiente si rinvia a quanto elaborato dai competenti Dipartimenti.

Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 39)

Per compensare la perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 viene incrementata la dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali previsto dal DL 34/2020 (DL Rilancio) di **1.670 milioni** di euro per l'anno 2020, di cui **1.220 milioni** di euro in favore dei comuni e **450 milioni** di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo tecnico istituito dal Mef.

Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Mef, secondo le modalità previste, la certificazione della perdita di gettito subito entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, a pena di una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite.

Incremento ristoro imposta di soggiorno (Art. 40)

Viene incrementato di **300 milioni** di euro per l'anno 2020 il Fondo per il ristoro parziale dei comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco previsto dall' articolo 180 del DL 34/2020 (DL Rilancio), che aveva una dotazione iniziale di 100 milioni di euro.

Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome (Art. 41)

Si apportano delle modifiche all' articolo 112 del DL 34/2020 (DL Rilancio) prevedendo, al fine di garantire alle Regioni e Province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, un Fondo istituito nello stato di previsione del Mef con una dotazione di **4.300 milioni** di euro per l'anno 2020, di cui **1.700 milioni** di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e **2.600 milioni** di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Fondo era originariamente previsto solo per comuni e province rientranti nella zona rossa.

Il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e attraverso erogazioni del suddetto fondo.

Apposite tabelle previste nell' articolo quantificano le somme regione per regione.

Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali (art. 42)

Vengono estese anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni dell'articolo 111 (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario) del DL 18/2020 (DL Cura Italia).

Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal Mef e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. versate dalle Autonomie speciali successivamente alla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (DL Cura Italia) sono recuperate dalle medesime autonomie mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e, per la regione Sardegna, mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020.

Quindi il concorso alla finanza pubblica del 2020 di ciascuna autonomia speciale è rideterminato in base alla tabella prevista nell' articolo.

Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale (art. 43)

Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di primo grado che accertano il diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, può procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura massima del 90% del capitale dovuto, suddiviso in due rate, delle quali la prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro il 31 ottobre 2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il 30 giugno 2021, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali e con rinuncia dello Stato all'impugnazione della sentenza di primo grado, anche se già proposta.

La previsione è fatta per ridurre i rischi, per entrambe le parti, derivanti dal contenzioso.

Semplificazione adempimenti tesoriери degli enti locali (Art. 52)

Si tratta di disposizioni tecniche inerenti aspetti procedurali dell'attività dei tesoriери degli EELL.

Sostegno agli enti in deficit strutturale (Art. 53)

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di **100 milioni** di euro per l'anno 2020 e **50 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario e che alla data dell'entrata in vigore di questo decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione e l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100.

I criteri e le modalità di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali previsto dal DL 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è incrementata, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo è destinato al pagamento delle spese di parte corrente relative a personale, a produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate.

Termine per gli equilibri degli enti locali (art 54)

In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, il termine della delibera di pareggio di bilancio è differito al 30 novembre 2020.

Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA (art. 55)

Nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali possono chiedere, con deliberazione della Giunta, le anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 116 del DL 34/2020 (DL Rilancio) a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115 del DL 34/2020 a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.

Le anticipazioni di liquidità sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020.

Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020.

Commento

Le misure di carattere fiscale e finanziario riguardanti gli Enti Locali non si configurano come innovative o aggiuntive rispetto al complesso delle misure già varate dal Governo con i precedenti decreti (Cura Italia, Liquidità, Rilancio) per far fronte all' emergenza.

Nella maggior parte dei casi, infatti, si opera tramite:

- *il prolungamento temporale degli interventi in scadenza*
- *il rifinanziamento o l'integrazione dei fondi le cui dotazioni risultano non sufficienti rispetto alle emergenze da affrontare*
- *l'estensione della platea dei beneficiari (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano) di misure già previste per le regioni a statuto ordinario*

*La **CISL** ha ritenuto condivisibili le misure già varate dal Governo a sostegno degli Enti territoriali, da sempre prima linea nell' erogazione ai cittadini di servizi pubblici, essenziali e non, il cui fondamentale ruolo di prossimità è stato reso ancora più evidente dall' emergenza.*

In tal senso riteniamo quindi importante che il nuovo Decreto, che fa leva sul recente ulteriore scostamento di bilancio di 25 miliardi, irrobustisca e ampli la portata delle misure già in campo.

Ma nel contempo la CISL ritiene che sia giunto il momento di guardare oltre gli interventi in emergenza e di mettere in campo una vera e propria “politica strutturale di ripartenza”, utilizzando in tal senso appieno anche il tramite della prossima Legge di Bilancio

La CISL, in tal senso, ragionando in un’ottica di carattere più complessivo, ritiene che, oltre le misure previste dal Decreto Agosto, sia necessaria ed urgente una revisione dell’assetto della finanza locale che debba anche tener conto dello sforzo eccezionale che stanno sopportando i Comuni, accordando agli Enti locali la possibilità di scorporare la gestione economica e finanziaria dell’emergenza dal bilancio complessivo.

Preoccupa infatti la possibilità che alcuni Comuni vedano aggravarsi lo stato del bilancio fino a situazioni di dissesto e pre-dissesto, con conseguenze negative nell’erogazione dei servizi ai cittadini.

In tale contesto ricordiamo inoltre che il Governo redigerà in settembre il Programma di Ripresa e Resilienza - Recovery Plan, congiuntamente alla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF), per inoltrarlo alla Commissione Europea alla scadenza di metà ottobre per il Documento Programmatico di Bilancio.

L’obiettivo prioritario del Recovery Plan dovrà essere quello di incrementare fortemente gli investimenti pubblici delle Amministrazioni Centrali (20,8 miliardi dal 2020 al 2034), e il Fondo per rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei Comuni (4 miliardi dal 2025 al 2034).

PREVIDENZA

Maggiorazione soggetti disagiati (art. 15)

Si prevede che a decorrere dal 20 luglio 2020 per gli invalidi civili totali (100%) sia possibile erogare la maggiorazione prevista dall’articolo 38 della legge 448/2001 a partire dai 18 anni di età e non più solo dai 60 anni in su. Il legislatore risponde così ai rilievi contenuti nella sentenza n. 152/2020 con cui la Corte Costituzionale ha affermato il carattere discriminatorio dell’articolo 38 citato che prevedeva una maggiorazione sulla prestazione di invalidità civile solo a partire dai 60 anni mentre dai 18 ai 59 anni l’importo della prestazione di invalidità civile rimaneva pari a 286,81 euro al mese, insufficiente a garantire il minimo vitale. La maggiorazione nel 2020 è di 364,71 euro ed è collegata al reddito dell’invalido.

Di conseguenza è abrogato l’articolo 89-bis del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

Gli oneri della misura sono valutati in 178 milioni di euro per l’anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Patronati (art 18)

Si prevede che con effetto dall’esercizio finanziario 2020 gli stanziamenti per gli Istituti di Patronato sono aumentati nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Gli stessi sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’onere della misura è valutato pari a 20 milioni di euro a partire dal 2020.

FISCO

Caf (Art 17)

Per il 2020 vengono stanziati per i Caf 20 milioni di risorse aggiuntive per le prestazioni rese nel 2019. Le risorse complessive non potranno quindi eccedere per l'anno in corso 236.897.790 milioni di euro.

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (Art. 97)

I versamenti tributari che erano stati sospesi dal DI 34/20, potranno essere versati per il 50% – senza sanzioni e interessi entro il 16 settembre 2020. Questa prima quota potrà essere pagata interamente o essere rateizzata in massimo quattro rate mensili. Il restante 50% potrà essere versato – senza sanzioni e interessi – in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021. L'impegno di spesa complessivo per il 2020 è pari a 3,7840 miliardi di euro.

Proroga secondo acconto ISA (Art. 98)

Per coloro che esercitano attività economiche per i quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che abbiano registrato nel primo semestre 2020 una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% rispetto all'anno precedente, è prorogato al 30 aprile 2021 il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'impegno di spesa è valutato in 2,2 miliardi di euro.

Proroga riscossione coattiva (Art. 99)

Il DI 18/20 e il DI34/20 avevano sospeso il pignoramento su stipendi e pensioni; l'articolo in esame stabilisce un ulteriore slittamento al 15 ottobre 2020 per la ripresa della riscossione coattiva.

Maggiorazione ex-Tasi (Art 108)

La norma va a modificare l'articolo della legge di bilancio 2020 che ha eliminato la Tasi, stabilendo che la misura aggiuntiva massima all'Imu (in sostituzione della Tasi) è pari allo 0,08% lasciando immutata l'aliquota massima dell'Imu stessa.

Proroga esonero TOSAP e COSAP (art. 109)

L'esonero dal pagamento di Tosap e Cosap viene prorogato dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020. Le mancate entrate dei Comuni vengono ristorate attraverso l'integrazione con 42,5 milioni di euro per il 2020 dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'Interno.

Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (Art. 122)

Per il solo anno in corso, viene portato a 516,46 euro il valore dei beni e servizi prestati dall'azienda che non concorrono alla formazione del reddito. L'impegno di spesa è di 12,2 milioni di euro per il 2020 e 1,1 milioni per il 2021

TERZO SETTORE

Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021 (Art. 32)

Prevede un finanziamento di 32 milioni di euro per il 2020 e 48 milioni per il 2021 destinato tra l'altro a finanziare anche i patti di comunità per l'anno scolastico 2020/2021. Le risorse trasferite agli uffici scolastici regionali sono finalizzate alla sottoscrizione di accordi tra istituzioni scolastiche e Enti locali contestualmente a Patti di comunità di collaborazione con istituzioni culturali, sportive e del terzo settore o ai piani di zona previsti dalla Legge 328/2000 al fine di favorire la permanenza a scuola degli allievi alternando attività didattiche a quelle ludico ricreative, culturali e sportive.

Commento

Misura opportuna, anche per il riferimento ai piani di zona, ma con dotazione incerta vista la ulteriore finalità dell'edilizia scolastica e con una tempistica che renderà complesso per i soggetti di terzo settore progettare gli interventi già nella prima parte del prossimo anno scolastico.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti di terzo settore (Art. 64)

Viene modificata la precedente previsione del D.L. 23/2020 convertito in Legge 40/2020, che aveva già previsto l'estensione del fondo di garanzia per le PMI ma ai soli enti del terzo settore e religiosi con natura imprenditoriale. La norma in oggetto amplia ulteriormente l'agevolazione a tutti gli enti non commerciali compresi quelli di terzo settore e religiosi.

Commento

La norma prevede opportunamente un allargamento della platea dei beneficiari a tutti gli enti non commerciali (comprese quindi le organizzazioni sindacali) e del terzo settore riconoscendone il valore sociale ed economico delle attività svolte.

SALUTE

Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa (art. 29)

Nel corso di questi ultimi mesi la Cisl ha più volte sollecitato il Governo a mettere in campo interventi adeguati al fine di far ripartire l'assistenza sanitaria ordinaria.

Durante la fase emergenziale dovuta al corona virus, infatti, il sistema sanitario si è focalizzato, principalmente, sull'assistenza ai malati covid-19. Ciò ha comportato un ulteriore incremento delle liste di attesa nei vari settori assistenziali: diagnostica ambulatoriale e specialistica; interventi chirurgici programmati; screening.

Anche sul versante dell'assistenza territoriale (cronici, salute mentale, non autosufficienza), i servizi e le prestazioni, hanno registrato dei significativi contenimenti.

In questo senso, interviene il c.d. “decreto agosto” il quale nell’art. 29 presenta un “pacchetto salute”, che attraverso misure straordinarie, si pone l’obiettivo di recuperare i significativi ritardi nell’assistenza ordinaria. I contenuti del decreto:

Viene stanziato, per il 2020, un incremento del Fabbisogno sanitario nazionale di 478.218.772 euro, per finanziare una serie di misure mirate al recupero delle prestazioni (ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero) non erogate durante il lockdown e, contestualmente, ridurre le liste di attesa.

A tal fine, le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale (Ssn), possono avvalersi delle seguenti misure straordinarie:

1. *Ricoveri ospedalieri*

Limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri e fino al 31 dicembre 2020, le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive in libera professione della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Ssn, per le quali la tariffa oraria, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre si potrà anche ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dal vigente CCNL del personale del comparto sanità dipendente del Ssn, fino al 31 dicembre 2020, anche in questo caso con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Si può anche reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, pure in deroga ai CCNL di settore o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

2. *Prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening*

Fino al 31 dicembre 2020, le regioni possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Ssn con le stesse modalità previste per i ricoveri ospedalieri. Possono, inoltre, incrementare il monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di 10 milioni di euro.

3. *Autonomia organizzativa regionale*

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa regionale e nell’ambito del limite di spesa massimo disponibile per ciascuna regione e provincia autonoma, le regioni e le province autonome sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai punti precedenti, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

4. **Formazione specialistica**

Ferma restando la supervisione del tutor, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell'espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Ssn, possono stilare in autonomia i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali.

La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista. In ogni caso il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: *anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia*. L'attività svolta dal medico in formazione specialistica è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Ssn.

5. **Le risorse**

Per l'attuazione delle misure di cui ai punti 1 e 2 è autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980 euro e di 365.811.792 euro per complessivi 478.218.772 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente.

Per l'accesso alle risorse le Regioni provvedono, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Mef un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse.

Disposizioni per il funzionamento dell'Agenas (Art. 30)

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) relativamente ai compiti di supporto tecnico-operativo alle Regioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenas è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, 1 statistico, 2 ingegneri gestionali, 3 ingegneri ambientali, 3 ingegneri clinici, 3 ingegneri informatici, 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D, e 6 dirigenti medici, 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e 1 dirigente ingegnere gestionale. La dotazione organica dell'Agenzia, determinata in 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6 unità di dirigente medico e di 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione.

Il Presidente e il direttore generale dell'Agenas, sono nominati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa l'incarico conferito al Commissario.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento per il funzionamento dell'Agenzia, come previsto dalla normativa vigente.

PUBBLICO IMPIEGO

Rideterminazione limiti di spesa per Bonus Baby sitter e lavoratori domestici (Art. 21)

L'articolo prevede la rideterminazione in aumento delle risorse stanziare per il bonus baby-sitting fruibile dai lavoratori dipendenti del settore sanitario appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari nonché dal personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica.

"La predetta rideterminazione implementa i previsti 67,6 mil/€ di cui alla L. n. 27/2020 di ulteriori 169 mil/€ portandoli a 236,6 milioni di Euro per l'anno 2020".

Semplificazione procedure concorsuali (Art 25)

L'articolo reca norme volte a favorire la semplificazione delle procedure concorsuali e la riduzione dei tempi di svolgimento nonché a garantire la tutela della salute dei candidati e del personale.

Si estende oltre il 31/12/2020 la possibilità di svolgere le procedure concorsuali in sedi decentrate e attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali.

La norma rappresenta una nota dolente in quanto a tali procedure non si applica la riserva di cui all'art. 52, comma 1-bis, del DLgs 165/2001, che consentiva alle amministrazioni di riservare – in caso di assunzioni concorsuali – una quota massima del 50% ai dipendenti che fossero in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Incentivi in favore del personale sanitario (Art. 30)

La norma chiarisce che le somme destinate al pagamento di incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale correlati alle particolari condizioni di lavoro, possono essere incrementate di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi dalle regioni e province autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando in ogni caso l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma.

MEZZOGIORNO

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi Covid-19. Decontribuzione Sud (Art. 27)

Nelle Regioni del Mezzogiorno per sostenere l'occupazione, l'articolo dispone una riduzione del 30% dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati (sono esclusi il

settore agricolo ed il lavoro domestico). È una decontribuzione compensata, che esclude dalla riduzione premi e contributi Inail e garantisce la piena copertura pensionistica. La misura stanZIA 1,488 mld/€ per il 2020.

Commento

È una operazione importante perché riferita a tutti i lavoratori dipendenti che riduce di circa il 10% il costo del lavoro di ogni singolo occupato. La decontribuzione, attiva da ottobre prossimo fino a dicembre, potrà mostrare i suoi effetti soltanto se, come suggerisce l'articolo, sarà prorogata e semmai potenziata per le fasce di lavoratori e lavoratrici più fragili per tutto il periodo 2021-2029 e sarà rafforzata con ulteriori misure utili a far ripartire la crescita nell'Area.

La Cisl ha sempre richiesto una fiscalità di vantaggio per il Sud, quindi ritiene la misura in questione rappresenti un primo passo rispetto al quale è essenziale la sua estensione al 2029.

EDILIZIA, SISMA, TRASPORTI

Indennità Lavoratori Marittimi (art. 10)

Per i lavoratori del settore che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e che abbiano almeno una prestazione lavorativa di 30 gg., viene riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio di euro 600,00. Viene fissato un limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Commento

nel testo dell'articolo viene precisato che "qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.". Per cui superato il tetto di spesa, alcuni addetti potrebbero ritrovarsi senza l'indennità prevista.

Disposizioni per il settore aereo (art. 20)

Vengono apportate modifiche all'art. 94 (Incremento dotazione fondo solidarietà per il settore aereo) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come segue:

- al comma 1 la dotazione per il Fondo inerente l'anno 2020 prevista in 200 mln di euro viene ridotta a 190,2 mln di euro;
- al comma 2, riferito alla concessione dell'integrazione salariale, il testo del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedeva un limite di spesa per l'anno 2020 di 200 mln. di euro nel limite massimo di dieci mesi. La nuova disposizione prevede un limite di spesa per l'anno 2020 di 9,8 milioni di euro e per il 2021 un limite di spesa di 22,9 milioni di euro.
- Viene modificata anche la modalità di concessione dell'integrazione salariale erogata "per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente

riassorbimento occupazionale.” Il vigente testo, invece, prevede che *“il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo e titolare di licenza di trasporto aereo passeggeri rilasciata da Enac, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e non sono sottoposte a procedure concorsuali (...omissis....)”*.

Commento

è stata tolta la frase contenente il “conseguente riassorbimento occupazionale”.

Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021 (art. 32)

- Comma 1: L’art. 235 del decreto legge 19 maggio 2020, prevede la costituzione di un Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 con una dotazione di 400 mln. di euro per il 2020, e 600 mln. di euro per il 2021. Con questo articolo, il fondo viene incrementato di ulteriori 400 mln. di euro per il 2020 e di ulteriori 600 mln. di euro per il 2021.
- Comma 2: 32 mln. di euro per il 2020 ed ulteriori 48 mln. di euro per il 2021 sono messi a disposizione per l’edilizia scolastica ai fini dell’acquisizione in affitto, o acquisto, o in leasing, o noleggio, di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021. Possono essere stipulati contratti con enti locali, istituzioni culturali, sportive, del terzo settore.

Commento

considerando che la ripresa dell’attività scolastica è prevista nel mese di settembre, con un margine temporale molto breve si cerca di intervenire con strutture temporanee. Manca una visione a lungo termine che cerchi di risolvere il problema degli edifici scolastici che, fonte Ordine Nazionale Geologi, oggi tra i meno sicuri. Curiosa la modalità di possibilità di stipulare accordi con vari enti, e non fare una verifica con l’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Mafia e alla Criminalità organizzata per valutare se possono esserci “strutture temporanee” da utilizzare.

Rifinanziamento del Commissario Straordinario (art. 34)

L’art. 8, comma 8) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede la possibilità, da parte del Commissario Straordinario, di procedere ad acquisizioni di apparecchiature e dispositivi di protezione individuale ed ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredamenti scolastici.

Il Fondo è incrementato di 580 mln di euro per l’anno 2020 e di 300 mln. di euro per il 2021.

Commento

Probabilmente il ricorso all’acquisizione “agli arredamenti scolastici” prevede i nuovi banchi scuola. Anche in questo caso si è fatto il ricorso al Commissario Straordinario che in deroga alle normative del Codice Appalti può procedere al bando di gara. Cosa che è stata fatta, ma sempre a causa della intempestività della decisione presa. I tempi per le consegne di questi arredamenti scolastici non coinciderà con l’apertura dell’attività didattica.

Incremento Sostegno Trasporto pubblico locale (art. 44)

Viene incrementato il Fondo di 400 mln. euro per l'anno 2020.

Commento

L'incremento del Fondo è ripartito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto la disponibilità del Fondo non è immediata.

Incremento risorse per progettazione enti locali (art. 45)

Il comma 51 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici, del patrimonio comunale, nonché per gli investimenti in messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di: 85 mln. di euro per l'anno 2020; 170 mln. di euro per l'anno 2021; 200 mln. di euro per l'anno 2022; 200 mln. di euro per l'anno 2023. Il presente articolo incrementa di 300 mln. di euro le risorse per i progetti ammessi per l'anno 2020.

Commento

le norme per accedere a questi finanziamenti attraverso il Ministero dell'Interno, sono rese ancor più complicate e in direzione opposta alla semplificazione burocratica. Inoltre preme evidenziare come già esista un decreto scuola che prevede la possibilità per i Sindaci di essere Commissari Straordinari per gli interventi di edilizia scolastica; inoltre il decreto semplificazione prevede la possibilità di operare tramite appalto integrato, ovvero con progettazione preliminare. In questo articolo si prevede la progettazione esecutiva, ovvero si riconferma la validità di quanto richiesto sempre dalla Cisl in termini di procedure di appalti. Appare evidente, quindi, che difficilmente si ricorrerà alle procedure previste dall'art. 32.

Rispetto al testo del 7 agosto 2020, il finanziamento è stato dimezzato: infatti si prevedevano 600 milioni di euro e nell'ultima bozza di testo se ne prevedono 300.

Incremento delle risorse, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali (art. 46)

L'art. 1, comma 139) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevedeva una programmazione di erogazioni al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo così ripartite: di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033.

Il nuovo testo, prevede una modifica così riportata: 250 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro dal 2026 e di 450 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2030.

Viene aggiunto l'art. 139-bis che incrementa di 900 mln di euro i finanziamenti per l'anno 2021 e 1.750 milioni per l'anno 2022.

Commento

Preme ricordare che il D.L. 86/2018 ha trasferito i compiti al Ministero dell'Ambiente i compiti per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Il DL 109/2018, ha poi istituito "Strategia Italia", fondo per la messa in sicurezza del territorio e il DL 32/2019 (sblocca cantieri) ha previsto deroghe per i Commissari Straordinari per il dissesto idrogeologico. Le varie norme, qui brevemente elencate, vanno ad aggiungersi a quanto previsto da questo articolo.

Incremento risorse per piccole opere (art. 47)

Gli obiettivi programmatici previsti all'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, trovano l'aggiunta al comma 29-bis con l'incremento per l'anno 2021 di 500 milioni di euro.

Il Comma 33 della suddetta legge, riporta: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche."

L'erogazione dei finanziamenti dell'opera avverrà con la trasmissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Commento

A nostro avviso, c'è una dispersione di fondi erogati in più competenze. In questo caso, ad esempio, ritroviamo gli interventi di messa in sicurezza delle scuole, già interessate da altri decreti di recente emanazione ed egualmente finanziati. La regolarità dell'esecuzione dell'opera o del certificato di collaudo, vanno bene se accompagnate anche del DURC di congruità.

Incremento risorse per le scuole di provincia e città metropolitane (Art. 48)

Sono incrementate le disponibilità finanziarie per le Province e Città Metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale, per interventi di manutenzione straordinaria e incremento di efficienza energetica delle scuole.

Commento

C'è una dispersione di risorse finanziarie che necessiterebbero di essere conglobate in unico progetto funzionale.

Risorse per ponti e viadotti di Province e Città Metropolitane (Art. 49)

Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e realizzazioni di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti aventi problemi strutturali di sicurezza, è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro il 31 gennaio 2021 dovranno emanare le modalità di assegnazione delle risorse.

Commento

Non sono risorse immediatamente esigibili. Tutto viene rinviato presumibilmente al mese di gennaio 2021. In caso di non accordo, si rischia di non rendere esigibili importanti risorse per la messa in sicurezza.

Disposizioni in materia di Sisma (Art. 57)

Evidenziazione per commi:

- Al comma 1 viene prorogato lo stato di emergenza fino alla data del 31 dicembre 2021, prevedendo l'incremento del fondo per le emergenze nazionali per un importo di 350 mln. di euro.
- Al comma 3 si prevede la possibilità per le Regioni e gli Enti Locali, comprese le Unioni dei Comuni, di assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.
- Le agevolazioni per le attività imprenditoriali previste dalle zone franche urbane sono prorogate al 2021.
- Al comma 7, i Commissari Straordinari (Presidenti di Regione) relativamente alla contabilità speciale di cui sono titolari, predispongono un cronoprogramma aggiornato dei pagamenti degli interventi
- Al comma 8, In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del 11 giugno 2019.
- Al comma 9.1, i Comuni del cratere del sisma sono autorizzati, fino al 2022, ad eventuali assunzioni a tempo determinato in deroga ai vincoli previsti dalle vigenti leggi;
- Al comma 10, è prevista la proroga fino al 31/12/2021 dei contratti a tempo determinato per gli addetti degli Uffici Speciali Ricostruzione;
- Al comma 15, si prevede che le risorse provenienti dal Fondo per la Ricostruzione, nonché contributi o risorse destinate alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza della popolazione e ripresa economica dei territori colpiti, non si provvede alle procedure di sequestro o pignoramento.

Commento

Viene recepito quanto più volte richiesto da Cgil, Cisl, Uil, ovvero la stabilizzazione del personale attualmente in forza presso le USR (uffici speciali per la ricostruzione). Paradossalmente però si proroga fino al 31/12/2021 il contratto a tempo determinato per coloro che sono presso gli uffici della USR. Sono competenze delle quali abbiamo sempre sostenuto la necessità di non disperdere ed

utili anche agli Enti Locali a fronte di un turn-over che in alcuni casi ha di fatto svuotato delle figure tecniche necessarie. Non sono presenti interventi a favore della popolazione che nei prossimi mesi si vedranno recapitare le bollette dell'energia elettrica (sospese dopo il sisma) con il recupero delle quote da pagare (anche se scaglionate in rate) ma anche con il pagamento del canone fisso per coloro che hanno l'abitazione totalmente distrutta. Inoltre rimane in vigore la validità di reddito "ISEE" anche a coloro che hanno l'abitazione completamente distrutta.

Positivo il non pignoramento o sequestro delle somme destinate ad interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione

Disposizioni in materia di Autotrasporto (Art. 84)

L'art. 1, comma 106 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recita: "Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006." Il presente articolo incrementa la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Commento

L'incremento della dotazione non riporta in quali termini si provvede.

Misure compensative per il Trasporto dei passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico (Art. 85).

E' istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo, con dotazione di 20 milioni di euro, per compensare i danni subiti dalle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

Commento

La norma, oltre a mancare del provvedimento della relativa copertura finanziaria, non prevede i criteri che dovranno essere applicati per compensare i danni subiti. Infatti si prevede che entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Finanze stabiliscono le modalità di compensazione. Il rischio è di prorogare tempi ad aziende e addetti che da tempo sono in gravi difficoltà.

Misure in materia di trasporto passeggeri su strada (Art. 86)

Per l'anno 2020 si incrementa le risorse previste all'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da 3 milioni di euro a 53 milioni di euro.

Articolo 1, comma 113) Legge 27 dicembre 2019, n. 160: “Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.”

Commento

il vigente testo prevede la modifica del comma 113 estendendo i contributi anche alle imprese di trasporto su strada non soggetti ad obbligo di servizio pubblico (noleggino con conducente)

Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 87)

Viene modificato il comma 3) dell'art. 79 del decreto legge 17 marzo 2020, laddove prevedeva che l'autorizzazione per la costruzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, dovesse essere subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Il nuovo articolo, invece, prevede che “L'esercizio dell'attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea”.

Si prevede l'autorizzazione a costituire una società ai soli fini della realizzazione del piano industriale, con capitale sociale iniziale di 20 milioni di euro. Il piano industriale andrà successivamente inviato alla Commissione dell'Unione Europea e al Parlamento per il relativo parere e potrà prevedere la costituzione di una o più società controllate e/o partecipate.

Decontribuzione cabotaggio crociere (art. 88)

Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. Le modalità di attuazione saranno concordate tra il Ministero dei Trasporti, Ministero del Lavoro, Ministero delle Finanze ed il limite di spesa è fissato in 28 milioni di euro per il 2020 e di 7 milioni di euro per il 2021

Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo (art. 89)

In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci via mare, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Modifiche all'articolo 200-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Norma taxi e NCC) (Art. 90)

Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Disposizioni in materia di porti (Art. 93)

Viene incrementato il Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione complessiva che passa da 30 milioni di euro a 50 milioni per l'anno 2020, destinato: a) nella misura di complessivi di 26 milioni di euro (precedentemente erano 6 milioni di euro) per finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini.

Disposizioni in materia di infrastrutture stradali (Art. 94)

Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il ((30 settembre 2020)). I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente. La scadenza del 30 settembre è sostituita da 30 novembre 2020

Misure per la salvaguardia della zona lagunare di Venezia e istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia (Art. 95)

E’ istituita l’Autorità per la laguna di Venezia, con sede in Venezia. L’Autorità è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. L’Autorità opera nell’esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L’Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare:

- a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all’articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798, il programma triennale per la tutela della Laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell’opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE;
- b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all’esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) provvede al coordinamento e all’alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell’ambito lagunare e svolge attività tecnica per l’edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare;
- d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l’Autorità sono disciplinate mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE;
- e) svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell’ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
- f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
- g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798;
- h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

- i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
- j) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna;
- k) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché alla riscossione delle relative tasse;
- l) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici;
- m) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo
- n) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale;
- o) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso;
- p) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche;
- q) valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna;
- r) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.

Il Comitato di gestione è composto dal Presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia,

All'Autorità è assegnato un contingente di personale di 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale

Nel limite della dotazione organica l'Autorità è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di quarantadue unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale, due delle quali di livello generale, nel corso dell'anno 2020, nonché di cinquanta unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale nel corso dell'anno 2021

Si procede alla nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenal – Comar S.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi.

Inoltre è istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia e dal Sindaco di Chioggia o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei comuni di Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.

Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziare per la loro attuazione

Commento

Viene istituita una Autorità per la laguna e un Comitato Istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

TURISMO, SPETTACOLO, SPORT E COMMERCIO

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – (Art. 8)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per ciascuno dei mesi di giugno (e luglio) 2020 pari a 600 euro.

Commento

Viene rinnovata l'indennità di 600 euro per i mesi di giugno e luglio ai lavoratori stagionali del settore turismo, particolarmente colpiti dalla crisi in corso. Assolutamente in linea con le richieste Cisl, le quali prevedono però un ulteriore allungamento temporale e quindi permane un "nodo politico".

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (lavoratori stagionali) (Art. 14)

Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Commento

Viene riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per il mese di giugno, anche ai lavoratori con rapporti di collaborazione presso il CONI o presso le Federazioni sportive. Inizia ad essere riconosciuta anche questa figura di lavoratore, come si sta cercando di fare nella riforma dello sport in atto e come recentemente rivendicato dalla Cisl e dalla Fisascat.

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art.59)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1.

Commento

Le attività commerciali che hanno avuto le maggiori perdite economiche nel periodo dell'emergenza sanitaria, sono sicuramente e di gran lunga quelle che insistono nei centri storici. Vediamo dunque con favore un intervento a fondo perduto per aiutare queste realtà che altrimenti "desertificherebbero" i nostri centri storici, come purtroppo già sta avvenendo da molto tempo. I parametri, a nostro avviso, risultano però troppo limitati e insufficienti (e nella stesura finale i parametri sono diventati ancor più penalizzanti): per aver diritto a questo intervento, bisogna aver sostenuto una perdita di almeno due terzi del fatturato rispetto al 2019 e la quantificazione dell'intervento stesso va a decrescere dal 15% al 5%, rispetto al differenziale tra i ricavi del giugno 2020 e il giugno 2019 (15% con ricavi non superiori a 400 mila euro, 10% con ricavi da 400 mila euro a un milione, 5% con ricavi superiore al milione).

Misure urgenti per il settore turistico (Art. 61)

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 28, comma 3, dopo la parola alberghiere è inserita la seguente: “, termali”;

- b) all'articolo 28, comma 5, le parole "e maggio" sono sostituite dalle seguenti: "maggio e giugno" e le parole: "e giugno", sono sostituite dalle seguenti: "giugno e luglio";
- c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole "tour operator" sono inserite le seguenti " , nonché le guide e gli accompagnatori turistici" e le parole: "25 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "265 milioni".

Commento

Viene allargata la platea (termali) e prolungato nel tempo (giugno), il credito d'imposta per i canoni di locazione, e vengono inserite anche le guide turistiche come beneficiarie del fondo in dotazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Esenzioni dall'imposta municipale propria – IMU per i settori del turismo e dello spettacolo (Art. 62)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Commento

In considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria, non è dovuta la seconda rata dell'IMU per gli immobili rientranti nelle casistiche sopra enunciate e comunque collegati ai settori del turismo e dello spettacolo. Per gli enti locali è poi prevista una compensazione attraverso il Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno.

Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale (Art. 63)

L'articolo prevede un credito d'imposta al 65%, per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere e le attività agrituristiche. Tutte le possibili agevolazioni fiscali, come del resto il precedente art. 62, a supporto della ripresa del settore, sono a nostro avviso auspicabili.

POLITICHE SOCIALI

Invalità (art. 15)

All'articolo 15 si recepisce, necessariamente, la pronuncia della Corte costituzionale n. 152/2020, con la quale la Corte ha riconosciuto il carattere discriminatorio dell'art. 38 della Legge 448/2001 che prevedeva una maggiorazione sulla prestazione d'invalità civile solo a partire dai 60 anni.

Conseguentemente dai 18 ai 59 anni l'importo di tale prestazione era pari a 286,81 euro al mese, insufficiente a garantire il minimo vitale, mentre solo a partire dai 60 anni era possibile sommare una maggiorazione di 364,70 Euro (286,81 + 364,70 = 651,51 Euro). La maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 avrà luogo a partire dal 20 luglio 2020 per gli aventi diritto.

Commento

La Corte Costituzionale ha riconosciuto che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, disponendo l'innalzamento dell'indennità sin dai 18 anni. Importante l'intervento a sostegno economico degli invalidi civili totali, ma in tale ambito sarà necessario che intervenga successivamente il legislatore per collegare tali indennità alle politiche attive per favorire l'occupazione e il collocamento mirato attraverso le opportune misure di accompagnamento.

Non si prevede invece nel testo del decreto la proroga dell'estensione dei congedi per 104/92, né dei congedi parentali covid indennizzati al 50%. Nè, infine, si interviene a tutela delle persone fragili che, a causa di immunodepressione o altri rischi aumentati in caso di contagio, non possano svolgere ordinaria attività lavorativa e il datore non ravveda le condizioni per applicare la modalità di lavoro agile.

Nuove misure in materia di reddito di emergenza (art. 21)

Estensione del Rem a coloro che si trovano nelle condizioni di riceverlo, perchè hanno una situazione di reddito inferiore alla soglia anche nel mese di maggio.

DECONTRIBUZIONE SUD

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi Covid-19. (art.25)

Per sostenere l'occupazione Nelle regioni del Mezzogiorno, l'articolo dispone una riduzione del 30% dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati (sono esclusi il settore agricolo ed il lavoro domestico). È una decontribuzione compensata, che esclude dalla riduzione premi e contributi Inail e garantisce la piena copertura pensionistica.

Vengono stanziati 1,13 miliardi di euro per il periodo dal primo ottobre al 31 dicembre 2020.

Il secondo comma dell'articolo prevede che entro il 30 novembre 2020 vengano definite misure di decontribuzione per il periodo 2021- 2029.

Commento

Una operazione importante perché riferita a tutti i lavoratori dipendenti che riduce di circa il 10% il costo del lavoro di ogni singolo occupato. La decontribuzione, attiva da ottobre prossimo fino a dicembre, potrà mostrare i suoi effetti soltanto se, come suggerisce l'articolo, sarà prorogata e semmai potenziata per le fasce di lavoratori e lavoratrici più "fragili" per tutto il periodo 2021-2029. La Cisl ha sempre richiesto una fiscalità di vantaggio per il Sud, quindi ritiene utile ed importante questo primo passo e ritiene essenziale la sua estensione al 2029.

COMPETENZE E SCUOLA

Disposizioni in materia di Fondo nuove competenze (Articolo 4)

Positiva la modifica introdotta all'art. 88 del decreto rilancio, che stanZIA ulteriori 500 milioni (200 ml per il 2020 e 300 ml per il 2021) per il fondo Nuove Competenze, per sostenere anche la ricollocazione dei lavoratori colpiti dal blocco delle attività economiche a causa del Covid. Si provvede inoltre a estendere le attività finanziate dal fondo anche all'anno 2021.

Commento

È un importante segnale di attenzione da parte della politica al miglioramento e adeguamento delle competenze dei lavoratori per la crescita e lo sviluppo competitivo del nostro sistema produttivo e viene incontro alle nostre richieste di rafforzare la dotazione finanziaria di questo nuovo Fondo e di estenderne l'operatività oltre il solo anno 2020.

Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021 (Art. 32)

Il Fondo per l'emergenza epidemiologica istituito dall'art. 235 del Decreto Rilancio, viene incrementato di 400 milioni per il 2020 e 600 ml per il 2021, di cui 80 sono riservati agli enti locali per le competenze in materia di edilizia scolastica per affitto, acquisto, leasing, noleggio di spazi aggiuntivi, per il sostegno finanziario ai patti di comunità tra Usr e realtà locali per ampliare la permanenza a scuola degli allievi. 920 ml sono destinati a retribuire il personale aggiuntivo docente e ata che sarà assunto con incarichi temporanei per assicurare l'attuazione delle misure di distanziamento e per retribuire le prestazioni aggiuntive del personale amministrativo degli ambiti territoriali del MI e per l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche effettuate per garantire le operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020-21.

Commento

Viene finalmente stanziato il miliardo aggiuntivo promesso dal Presidente Conte e dalla Ministra Azzolina per la ripresa in sicurezza delle scuole a settembre. Si tratta di misure importanti ottenute grazie anche alla mobilitazione delle organizzazioni sindacali, che hanno da subito denunciato l'insufficienza delle risorse stanziato per il settore scolastico sia per l'adeguamento degli spazi, che per aumentare il personale scolastico per permettere la didattica in presenza e il distanziamento sociale.

Rifinanziamento del Commissario straordinario (Art.34)

Viene rifinanziato il Fondo per le emergenze nazionali per le attività svolte dal Commissario straordinario comprese quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico. Si tratta di 580 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021.

AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE

Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti locali (art. 43)

Sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, L. 145/18 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per investimenti degli enti locali. Le risorse sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'Interno.

Commento

È positivo l'incremento delle risorse visto che i progetti dovrebbero già essere pronti in quanto è previsto lo scorrimento della graduatoria.

Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana (Art. 47)

In questo articolo vengono solo modificati dei termini procedurali previsti dall'art. 1, c.43 della L. 160/19 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) senza modificare le risorse previste.

Commento

Probabilmente si spera in una accelerazione dei possibili investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Piccole opere e interventi contro l'inquinamento (Art. 48)

Dal 1° gennaio 2021, all'art. 30 del DL 30/4/19, n. 34, (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), sono apportate due modifiche:

- a) viene sostituito il c. 14-bis e per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere

architettoniche a beneficio della collettività nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale, di cui all'art. 1, c. 107, della L. 145/18 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per gli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

Commento

Il vecchio programma partiva dal 2020 e questo dal 2021, tuttavia rispetto alla formulazione precedente sembra siano state definite le risorse in modo specifico.

- b) il comma 14-ter è sostituito dal seguente: “A decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per gli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'art. 10, c. 1, let. d) (in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino), della L. 88/09 (Legge comunitaria 2008).

Commento

Prima notazione è che questo programma prima era di pertinenza del Ministero dell'Interno ed ora passa all'ambiente, con risorse definite in un arco temporale abbastanza lungo. Tra gli interventi erano già previsti e vengono riconfermati alcuni legati alla viabilità.

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive (art. 72)

A modifica del recente DL n. 34/20 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) viene incrementato di 100 milioni, portandolo a 200 milioni, il fondo per l'acquisto di auto nuove a bassa emissione. Vengono anche riparametrati gli aiuti in base alle emissioni.

Nota di commento

L'incremento del fondo è positivo.